

DECRETO LIQUIDITÀ- 05 MAGGIO 2020 ORE 06:00

Garanzie sui finanziamenti: accesso condizionato da merito creditizio e cause di esclusione

Massimo Leone - Amministratore delegato Promem Spa

L'accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia o da SACE, che saranno erogati dalle banche a imprese e professionisti in difficoltà economica a causa dall'epidemia Covid-19, potrebbe rivelarsi più complesso di quanto ci si poteva aspettare a una prima analisi delle norme previste dal decreto Liquidità. Infatti, oltre infatti alla valutazione del merito creditizio che ogni istituto di credito, anche se garantito dallo Stato dovrà sviluppare per stabilire se e a quale costo accogliere le richieste, l'impresa e i suoi consulenti devono accertarsi di non rientrare nelle numerose clausole di esclusione, la cui verifica deve essere fatta con particolare attenzione.

Con la pubblicazione della [circolare 21 aprile 2020](#), da parte dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sulle modalità, concordate con SACE, per l'accesso, fino al 31 dicembre 2020, alle garanzie per finanziamenti che saranno erogati dalle banche a imprese e professionisti in difficoltà economica per l'emergenza Coronavirus, di cui all'art. 1 del **decreto liquidità** (D.L. n. 23/2020) si è completato l'assetto regolamentare previsto per la piena operatività.

L'iter si sta tuttavia rivelando più complesso di quanto si potesse sperare rischiando di lasciare "a secco" diverse imprese, forse proprio quelle più bisognose di nuova finanza.

Al momento i canali già operativi per ottenere le garanzie ai finanziamenti che le banche vorranno concedere alle **imprese** ed ai **professionisti** sono il **Fondo centrale di garanzia** e la **SACE**.

Il percorso che potrà portare ad ottenere il rilascio della garanzia può però presentare degli ostacoli.

Oltre infatti alla **valutazione del merito creditizio** che ogni banca, anche se ipergarantita dal Fondo centrale o dalla SACE dovrà sviluppare per stabilire se ed a quale costo accogliere le richieste, l'impresa e i suoi consulenti devono accertarsi di non rientrare nelle numerose **clausole di esclusione** previste.

Leggi anche:

- [Finanziamenti per imprese e professionisti: come orientarsi tra costi e attività istruttoria](#)
- [Prestiti con garanzia SACE: entra nella fase operativa Garanzia Italia](#)

Fondo di Garanzia, chi può accedere e cause di esclusione

Possono accedere alla garanzia gratuita del Fondo Centrale i professionisti e le imprese che nel 2019 hanno utilizzato **meno di 499 dipendenti** misurati in unità lavorativa annue (ULA).

In attesa che il fondo emani una apposita circolare esplicativa va ricordato che il regolamento vigente prevede che i richiedenti:

a) **non devono** aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato **aiuti** individuati quali **illegali** o **incompatibili** dalla Commissione europea

(“Impegno Deggendorf”);

b) non devono essere definiti “**imprese in difficoltà**” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione. Ai sensi di tale articolo sono considerate in difficoltà le imprese che:

- hanno perso più della metà del capitale proprio a causa di perdite cumulate;
- siano oggetto di procedure concorsuali o per i quali siano in corso richieste di fallimento;
- abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
- se diverse da PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5;

2. il quoziente EBITDA/interessi sia stato inferiore a 1,0;

c) non devono essere classificate in “**sofferenza**” ai sensi delle disposizioni di Banca d’Italia;

d) non devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili** o **scadute** e/o **sconfinanti** deteriorate ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia. Il decreto “Liquidità” ha però limitato questa situazione alle imprese che risultassero in questa posizione alla data del 31 gennaio 2020;

e) non devono essere in **stato di scioglimento** o di **liquidazione**, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge. Su quest’ultimo punto il decreto Liquidità in realtà ha previsto una **deroga** piuttosto articolata e di scarsissima applicazione pratica. La garanzia infatti può essere concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla **procedura del concordato con continuità aziendale** di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare oppure abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della stessa legge o anche abbiano presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purché alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. E’ evidente che con l’ultima locuzione la possibilità per una imprese in concordato preventivo di beneficiare della garanzia del fondo è molto teorica;

f) non devono aver beneficiato della **garanzia** su altre **operazioni finanziarie** per le quali sia pervenuta:

- comunicazione di un **evento di rischio**;
- richiesta di escussione della garanzia;
- proposta di accordo transattivo con il fondo;

richiesta di prolungamento della durata della garanzia;

g) non devono essere incorse in una delle **fattispecie di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione ad una **procedura di appalto** o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

h) non devono essere destinatari di **provvedimenti giudiziari** che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d)

Beneficiari e requisiti per l'intervento SACE

All'intervento della garanzia della SACE possono accedere imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che **non possono beneficiare** della garanzia del Fondo Centrale o per dimensioni o perché hanno esaurito il plafond concedibile attualmente elevato a 5 milioni di euro.

La SACE ha chiarito, nel rispetto della disciplina comunitaria e richiamando sostanzialmente le disposizioni in vigore per il Fondo centrale ha che potranno essere ammesse le imprese che rispettano i seguenti requisiti:

1. incidenza delle perdite d'esercizio sul patrimonio netto < 50%;
2. rapporto tra l'ammontare dei debiti rispetto al patrimonio netto < 7,5;
3. rapporto tra EBITDA (o margine operativo) e oneri finanziari > 1;
4. controparte segnalata tra le "**Esposizioni Non Deteriorate**" dal sistema bancario al 29/02/2020;
5. assenza in **centrale rischi** (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di sofferenze a sistema;
6. **rapporto tra sconfinamenti totali** per cassa e accordato Totale Cassa < 20% (fonte: centrale dei rischi - flusso di ritorno Dic.19);

Soluzioni e consigli

La verifica delle condizioni sopra indicate è molto importante per ogni impresa perché mentre alcune situazioni sono ormai cristallizzate, come per esempio quella che attiene alla **misura degli sconfini** al 31 dicembre 2020, per altre come per esempio le misure degli **indicatori di bilancio** c'è ancora spazio per intervenire.

Se infatti si verifica il mancato rispetto di quei parametri nel **bilancio 2018** si può valutare se in quello 2019, molto probabilmente non ancora approvato, la situazione sia cambiata e presentare la domanda dopo la sua approvazione, magari adottando differenti politiche di bilancio.

Simmetricamente, se dovesse accadere il contrario, ovvero sia l'**esercizio 2019** a non rispettare i parametri, potrebbe essere opportuno presentare la richiesta prima della sua approvazione avvalendosi della facoltà concessa l'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie.